

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1875**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2002**

—————

Disciplina delle attività di protezione civile

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - La vulnerabilità del territorio italiano e la frequenza con cui le calamità si abbattono sul nostro Paese e la conseguente, crescente necessità di garantire risposte efficaci e tempestive, da tempo ci impongono di responsabilizzare maggiormente, nel quadro di un coordinamento certo, i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel sistema nazionale. Per ottenere un simile risultato occorre procedere coraggiosamente a una sostanziale revisione dell'attuale normativa di settore, oggi fondata sulla sovrapposizione di più norme, la cui lettura incrociata non sempre risulta agevole: segnatamente, a regolare la protezione civile italiana sono attualmente la legge 24 febbraio 1992, n. 225, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e la legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343. Ma la novità costituita dalle modifiche apportate dal Parlamento al Titolo V della Costituzione, che ha visto l'inserimento della protezione civile tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nel caso in cui ove il legislatore non intervenga tempestivamente e con lungimiranza, comporta il rischio non indifferente che la funzione di coordinamento delle forze e delle risorse, fin qui conferito alla protezione civile italiana dalla variegata e spesso contraddittoria normativa vigente, possa risultare da un lato non più adeguata alle mutate condizioni, e rischi per altro verso di essere soppressa localmente e a macchia di leopardo dalle diverse normazioni regionali anche sulla base del principio di cedevolezza, senza che si sia prodotto il doveroso tentativo di inquadrare all'interno di alcuni principi di carattere unitario una visione organica e sufficientemente coerente del sistema nazionale così come oggi sembrerebbe

a tutti necessario sulla scorta delle esperienze vissute dall'intera nazione in questi ultimi anni. L'introduzione del principio di sussidiarietà come principio regolatore della vita sociale e la sua applicazione nel campo della pubblica amministrazione, il nuovo e rafforzato ruolo assegnato alle forze del terzo settore e l'esigenza di agganciarsi ai rivolgimenti seguiti alla decennale riforma delle autonomie locali, costituiscono elementi di un processo ormai irreversibile e rendono necessario un ripensamento sul piano dell'individuazione dei ruoli e dei soggetti e su quello dell'attribuzione delle competenze.

La gradazione di gravità ed estensione del danno utilizzata nella suddivisione delle tipologie di evento cui far corrispondere le risposte operative di protezione civile, basa ancora il suo impianto sulla ripartizione delle competenze ad intervenire piuttosto che su un atteggiamento sussidiario che è oggi reso necessario dalle conquiste culturali ma anche dalle innovazioni normative più recenti a partire da quelle di tipo comunitario.

Le contraddizioni che già emergevano in tal senso durante gli anni '90 dalla lettura incrociata delle allora principali fonti normative (la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66), non sono state fugate nemmeno dalla nuova e ragionevole ripartizione di attribuzioni effettuata dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha da un lato senz'altro provveduto ad assegnare in modo più equilibrato le competenze nel quadro di un decentramento assai illuminato e potenzialmente in linea con le tendenze moderne (e precisando inoltre più efficacemente la natura e la consistenza di certe competenze in direzione della semplificazione amministrativa), ma

dall'altro non ha introdotto con la sufficiente determinazione, per la verità - nonostante gli inequivoci richiami della legge delega - quel principio di sussidiarietà sulla base del quale una realtà sovraordinata deve adoperarsi innanzitutto per creare le condizioni ambientali e amministrative necessarie all'autonomia funzionale e operativa del gruppo sotto ordinato e, nell'eventualità, intervenire a sostenerlo senza la pretesa di sostituirsi ad esso sul piano della competenza a provvedere.

Storicamente emblematico è, a questo proposito, il caso del passaggio dalla tipologia A alla tipologia B nell'attuale sistema normativo ancora vigente della legge n. 225, in occasione del quale il prefetto entra in scena a sostenere ed aiutare i sindaci in difficoltà, ma con la convinzione di dover «governare» la situazione, rivendicando e assumendo il coordinamento e la direzione unitaria delle operazioni sulla base di una norma che individua e suddivide ruoli più per amministrazioni che per funzioni.

Il ripensamento di tale impianto si rende necessario a partire dalla consapevolezza di dover valorizzare più e meglio il nuovo ruolo dei sindaci eletti direttamente e la presenza sul territorio delle nuove e più solide Amministrazioni provinciali, ma soprattutto alla luce degli indubbi progressi - in termini di efficienza - che la tecnologia e le comunicazioni, nonché la più recente normativa hanno reso possibile nei rapporti operativi tra regione ed enti locali: un rapporto oggi molto più stretto, più solido e meglio improntato alla collaborazione diretta e leale, e che tende a mandare in rapida obsolescenza il vecchio approccio statalista all'emergenza.

L'assegnazione delle funzioni di organo legislativo alla regione e di quella regolamentare agli enti locali, assieme all'autonomia statutaria ed impositiva dei comuni dotati di nuovi e più forti poteri, vanno a completare il quadro delle modificazioni in essere, tanto da far apparire coerente con la nuova impostazione costituzionale la valorizzazione di un sistema di protezione civile ba-

sato sul rapporto sussidiario tra i diversi livelli di rappresentanza territoriale, i quali fondano la loro attività sull'utilizzo della leva fiscale rispondendo direttamente ai cittadini della qualità e della quantità dei servizi giornalmente erogati sul proprio territorio. È giusto rammentare come in questa direzione i rivolgimenti seguiti all'elezione diretta del sindaco siano stati dirompenti, e come tale modello di investitura popolare abbia avuto un felice esito anche per i due organi sovraordinati di provincia e regione.

Non è dunque più pensabile, alla luce delle novità normative, che nell'interfacciarsi con gli enti che rappresentano esponenzialmente e in modo diretto i cittadini, si continui a legiferare con il tradizionale approccio statalista e limitandoci a introdurre all'interno dei vari articoli di riorganizzazione degli emollienti richiami alla necessità di promuovere intese con gli enti locali e le regioni, in forma singola o associata. Questa forma di diplomazia istituzionale non regge più all'incalzare degli eventi ma soprattutto della consapevolezza di una cittadinanza sempre più informata, cosciente ed esigente. Occorre riconoscere che negli ultimi anni l'Italia è cambiata, e con essa è cambiato il rapporto tra il cittadino elettore ed il suo eletto: è mutata quindi l'intima struttura politico - amministrativa dell'Italia. Alla tradizionale preoccupazione di salvaguardare l'unità nazionale assegnando allo Stato i maggiori poteri nonché funzioni esasperanti di controllo, si va sostituendo la riscoperta dei valori della comunità locale che sa badare a se stessa e solo in casi eccezionali ricorre all'aiuto delle più ampie comunità.

Ciò non significa - beninteso - che lo Stato debba giocare solo un ruolo residuale nell'ambito del sistema complessivo, anzi. Nel caso dei prefetti, ad esempio il loro ruolo di collegamento tra sistema locale e sistema centrale resta decisivo ai fini della conquista dei necessari livelli di efficacia: ma non vi è dubbio che la mancata rappresentatività democratica della loro funzione;

la comprensibile tendenza a rapportarsi durante le difficoltà dell'emergenza più con la propria struttura gerarchica ministeriale che con il referente fondamentale del coordinamento nazionale previsto dalla legge (il Dipartimento della protezione civile); lo scarso ruolo giocato in tutta una serie di delicatissime fasi proprie della protezione civile, che vanno dalle attività di previsione e prevenzione al coordinamento e alla preparazione del volontariato, alla diffusione di informazioni sistematiche e non saltuarie sui rischi alla popolazione, alla formazione degli operatori, nonché la scarsa propensione alla gestione del denaro pubblico con i criteri di tempestività oggi sempre più necessari e richiesti, consigliano di assegnare ai prefetti e agli uffici territoriali del Governo un significativo ruolo di carattere operativo piuttosto che quello di principale interfaccia fra il cittadino elettore e contribuente e le istituzioni democratiche.

Ciò che risulta evidente è quanto ci è costato fino ad oggi in termini di efficienza del sistema insistere - in assenza di una normativa chiara e dirimente - sul consumato e ozioso dibattito intorno alla competenza a coordinare, per il quale si sono versati ormai fiumi di inchiostro. In questo quadro occorrerà anche, con il nuovo provvedimento legislativo, chiarire definitivamente la querelle sull'utilizzo per fini diversi da quelli tradizionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Appare infatti problematico ritenere che tutti i problemi di coordinamento che caratterizzano le situazioni italiane di protezione civile si possano risolvere inventando ed assegnando - come talora è accaduto nel dibattito - compiti di nuova responsabilità e direzione al Corpo nazionale: è questa infatti una struttura operativa specializatissima e insostituibile nelle attività di soccorso tecnico urgente, ma a rischio di snaturamento ove distolta dai propri compiti di concorso e investita invece - in una materia tanto delicata che non ammette indugio - di nuove fun-

zioni amministrative e di *management*, difficili ed estremamente articolate e tutte da costruire, e sulle quali il Corpo stesso non ha mai compiuto storicamente i percorsi di formazione necessari. Il tutto in un quadro di risorse di organico che non fa certo invidia agli altri Paesi europei.

Le attività di protezione civile, nel quadro della variegata e polverizzata situazione istituzionale italiana, possono essere organizzate soltanto attraverso il coordinamento delle molte forze in campo, ma soprattutto riconducendo a unità le varie fasi che caratterizzano le attività stesse: previsione, prevenzione, gestione e superamento e ricostruzione. Per questo soltanto gli enti democraticamente eletti, rappresentativi degli interessi esposti della popolazione, possono assumere il coordinamento e la responsabilità tecnica e politica delle operazioni nel loro complesso.

Una legge nazionale a costituzione modificata impone oggi anche un atteggiamento legislativo «sussidiario» da parte dello Stato, che si limiti cioè in certe materie a dettare principi di carattere generale lasciando alle regioni il compito di articolare una disciplina vera e propria.

Per ciò che concerne la protezione civile, attraverso la ridefinizione degli ambiti di intervento e la individuazione dei soggetti coinvolti, dovrà essere disegnato un nuovo modello operativo improntato sui criteri della regionalizzazione e della sussidiarietà procedendo a valorizzare i livelli decentrati sui compiti che erano stati affidati alla soppressa Agenzia.

Posta questa necessaria premessa sul fronte del principale aspetto di dibattito, conviene esaminare il progetto del dettaglio dell'articolato.

#### IL DISEGNO DI LEGGE

Con l'articolo 1 del disegno di legge si stabiliscono i principi informativi della legge

di riordino, provvedendo a definire le finalità e l'ambito operativo e istituzionale in cui si muove la protezione civile. Nell'individuazione e nella precisazione degli ambiti di intervento, in questo articolo, rispetto al precedente impianto normativo risalente agli anni '80, si presenta senz'altro la novità dell'inserimento della protezione civile all'interno del più ampio settore della difesa civile, nella considerazione della necessità di avviare una profonda e radicale riforma di quel settore a seguito dei cambiamenti intervenuti sullo scenario internazionale. Si individua il complesso e articolato sistema italiano di protezione civile come potente mezzo di impiego soprattutto logistico e di assistenza alla popolazione esposta nelle eventuali attività di difesa del Paese e sullo scenario delle grandi crisi internazionali.

Con l'articolo 2 si enunciano i principi informativi di una protezione civile italiana che, recuperando e confermando pienamente - in questo - lo spirito della legge 24 febbraio 1992, n. 225, costruisce la propria identità sul coinvolgimento a vario titolo di tutti i soggetti pubblici e privati nel meccanismo di funzionamento del sistema. Si tende cioè a fare della tradizionale parcellizzazione di presenze istituzionali diverse e frammentate nel panorama italiano, una risorsa a disposizione del «sistema paese» piuttosto che un problema organizzativo da risolvere.

Nell'individuazione delle diverse competenze e funzioni, si ribadisce che a provvedere alle attività e a portare la responsabilità degli interventi, con particolare riferimento a quelli ordinari - spesso trascurati da tanta parte della normativa a favore di quelli legati alla mera gestione dell'emergenza - sono chiamati gli enti pubblici, a cominciare dai comuni, non a caso posti stavolta all'inizio dell'elenco rispetto alla norma del 1992. Il principio di sussidiarietà viene più volte citato nel disegno di legge, per attestare quanto le funzioni amministrative fondamentali siano da attribuirsi primariamente alle comu-

nità locali, poichè soprattutto esse, mediante l'utilizzo della leva fiscale, possono svolgere compiutamente il ruolo di titolari del rapporto diretto con il cittadino contribuente, il quale esige ogni giorno di più servizi di qualità corrispondente alla quota di risorse che versa.

Nell'articolo si stabiliscono altresì i termini di partecipazione al sistema per tutte le altre realtà pubbliche e private organizzate, che vengono chiamate al concorso, provvedendo ad elencare puntualmente quegli enti e quelle strutture operative che avendo un più diretto rapporto con la protezione civile secondo le proprie finalità istitutive dovranno più di altri attrezzarsi allo svolgimento di un ruolo, ma senza dimenticare che secondo il principio generale enunciato al comma 1, ciascun cittadino è chiamato all'occorrenza - a partecipare al sistema.

L'articolo 3 recupera in massima parte i contenuti della vecchia norma, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, confermando la necessità per una nazione di affrontare i rischi sforzandosi di considerare come protezione civile non solo la gestione della fase parossistica di un evento o addirittura esclusivamente l'intervento di soccorso *post* disastro, bensì un progetto sociale comune di attività di formazione della cittadinanza, degli operatori e delle istituzioni da svolgersi soprattutto attraverso programmi, piani ed attività ordinarie e da tenere agganciato alle realtà vive delle comunità, cioè essenzialmente agli organi e agli enti erogatori di servizio pubblico, alle agenzie educative e alle organizzazioni del terzo settore, che stanno alla base della convivenza sociale.

Per ciò che concerne le attività di soccorso, si introduce un principio desunto da esperienze europee già consolidate di tipo sussidiario. In particolare dall'esperienza spagnola si importa, spingendolo verso una più forte applicazione, il principio della solidarietà interterritoriale secondo il quale, oltre

a riaffermare il principio del sostegno e dell'integrazione vicendevoli, si consente agli enti impegnati in attività di protezione civile l'accesso alle risorse degli altri enti.

Per ciò che concerne l'attività di superamento, essa deve essere identificata nella serie di risposte e d'iniziative che vengono prodotte durante la fase acuta dell'emergenza, e viene disciplinata attraverso l'emanazione di ordinanze del Presidente o dei soggetti delegati. Essa non va pertanto confusa con le attività di ricostruzione, che sono di norma disciplinate con provvedimento del Governo, del Parlamento o delle regioni interessate.

Con l'articolo 4 si affrontano i problemi legati alle competenze statali e soprattutto alla funzione del coordinamento. A tale proposito si intende rafforzare il principio costituzionale secondo il quale essa dovrebbe essere ricondotta in una visione unitaria del sistema, al Presidente del Consiglio. Si ritiene a tal proposito che una eventuale delega non possa per questo essere di norma affidata a un Ministero di gestione qual è l'Amministrazione dell'interno. Tale impostazione, pur se già praticata ha sempre rappresentato, infatti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista pratico e operativo, una soluzione di ripiego oltre che una forzatura istituzionale, e ha costituito motivo di dibattito spesso conflittuale tra tutti i soggetti coinvolti nella protezione civile. Il Ministero dell'interno, attualmente accreditato della eventuale delega per la protezione civile con il decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001, è un Ministero titolare di funzioni e attribuzioni proprie di gestione, parificato dunque agli altri dicasteri. L'attribuzione al Ministero dell'interno di una delega di coordinamento di più Ministeri, propria dei Ministri senza portafoglio organizzati attraverso dipartimenti della Presidenza, oltre a rappresentare un appesantimento enorme di competenze per un Ministero di già laboriosa conduzione, non appare del tutto coerente con i

principi della legge n. 400 del 1988 che disciplinano le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio.

D'altro canto, una attività di coordinamento quale è assolutamente e dovrà sempre essere nella situazione italiana quella della protezione civile, chiama al raccordo di più Ministeri soprattutto nella fase di emergenza, esercitando poteri propri della Presidenza, che ben difficilmente possono essere con autorevolezza rappresentati - al tavolo del coordinamento - dall'emissario di un dicastero ordinario parificato agli altri Ministeri coinvolti nelle operazioni. A questo scopo appare senz'altro più coerente affidare una delega per il coordinamento della protezione civile ad un Ministro senza portafoglio, da nominare in deroga all'articolo 9 della legge n. 400 del 1988 (cioè a legislatura già avviata) o, in alternativa, a un sottosegretario alla Presidenza o ad un Alto commissario il quale per l'esercizio delle funzioni delegate utilizzi non un dicastero bensì un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Mantenendo il precedente e appena accantonato assetto invece, sia dal punto di vista politico che pratico e operativo apparirebbe problematico ipotizzare un nuovo ed originale impulso in termini di efficienza delle strutture di protezione civile, anche in considerazione del fatto che il Ministero dell'interno sopporta già un carico di lavoro immenso in gestioni complesse quali quella della sicurezza pubblica e quella degli affari generali della pubblica amministrazione e utilizza personale quasi esclusivamente proveniente dalla carriera prefettizia.

Ciò non di meno, occorre riconoscere che il coinvolgimento delle strutture operative e amministrative degli interni possono riuscire di enorme utilità e addirittura determinanti allorchè si parli della difesa civile, settore che il disegno di legge considera opportunamente, inserendo al suo interno l'organizzazione nazionale della protezione civile, in attesa di un riordino anche di quella materia.

All'articolo 5, si disciplinano le tipologie di evento che possono essere oggetto di interventi di protezione civile. Si conferma nella sostanza l'impostazione della vecchia legge n. 225, con l'avvertenza che occorre leggere tale ripartizione non più secondo il criterio della competenza ad intervenire, bensì con quello della gradazione di gravità che impone man mano l'intervento aggregato e solidale di enti sempre più numerosi e sempre più sovraordinati e coordinati, secondo il principio di sussidiarietà e senza attecchimento di surroga.

Mentre nella precedente normazione gli interventi sui due maggiori livelli di evento (il tipo B e il tipo C) sembravano presupporre, da parte dei subentranti, l'assunzione della direzione unitaria, del coordinamento e dunque della responsabilità, con il nuovo impianto sussidiario, tale ripartizione non è più basata sulla competenza ad intervenire bensì sulla necessità di incrementare la forza di risposta guidata dalla struttura locale di soccorso - ove risulti in condizioni di efficienza e di autonomia poichè supportata da adeguata pianificazione di emergenza - delle risorse necessarie a far fronte compiutamente alla sollecitazione dell'evento.

Occorre riaffermare definitivamente il dovere del sindaco a provvedere ed intervenire sempre con impegno, coinvolgimento e con il massimo dell'autonomia non solo sul livello più basso, bensì su ciascuno dei livelli tipologici di evento, sia in tempo ordinario nei confronti del corrispondente rischio che in fase di emergenza: l'approccio sussidiario alle emergenze farà sì che ulteriori e maggiori livelli di intervento assicurino il sostegno necessario ai sindaci, i quali restano comunque titolari delle funzioni amministrative mantenendo intatto il proprio grado di coinvolgimento nelle operazioni di protezione civile.

L'articolo 6 stabilisce modalità e limiti dell'intervento del Prefetto negli interventi di urgenza, riaffermando il carattere emer-

genziale del suo coinvolgimento, soprattutto sul versante legato ai meccanismi di attivazione delle forze dell'ordine per il mantenimento dell'ordine pubblico e per un supporto ai soccorsi, dei servizi di emergenza che si basano su meccanismi di attivazione di livello «provinciale» (quali ad esempio ENEL e telefonia) a supporto delle strutture operative e dei centri operativi, nonché della tradizionale capacità dei prefetti di fare da organo di collegamento ed informazione fra enti i diversi enti.

Con l'articolo 7, si riconducono in pratica al livello regionale le prerogative una volta appartenenti allo Stato. Oggi la Costituzione italiana assegna alle regioni il compito di provvedere alla legificazione in materia di protezione civile, e dunque lo Stato si limiterà esclusivamente ad enunciare principi fondamentali di impianto e di impostazione, che dovranno essere meglio indagati ed articolati dettagliatamente dalle singole regioni. Nel presente disegno di legge si elencano i principi basilari di indirizzo e di gestione propri del livello regionale, in gran parte desunti in modo coordinato dalle più recenti normative attualmente in vigore, come il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 dicembre 2001, n. 401.

Sulla stessa base al livello provinciale (articolo 8), si assegnano le funzioni già stabilite dal «Bassanini-ter», le quali riconducono a tale ente la responsabilità in materia di pianificazione legate agli eventi di tipo B, aggiungendovi i compiti in materia di realizzazione degli interventi in occasione degli eventi stessi, salvo, naturalmente, possibili ulteriori deleghe e sub-deleghe che possano essere conferite alle province da parte delle rispettive regioni.

Con l'articolo 9 si passa a disciplinare il ruolo e le funzioni del comune e del sindaco. Al livello locale, similmente a quanto accade per il livello centrale intorno alla figura del Presidente del Consiglio appare problematico



immaginare una protezione civile non agganziata, quanto a coordinamento e a conduzione unitaria, al ruolo originalissimo e vitale del sindaco.

Molti sono i motivi che depongono a favore della valorizzazione piena di questa figura all'interno del sistema: in particolare il rapporto diretto con il territorio e la popolazione, l'elezione diretta che fa del sindaco il maggiore e più affidabile referente del cittadino; il contratto sociale che lega e vincola eletto ed elettore, e che fa perno direttamente sull'esercizio della leva fiscale; il fatto che la protezione civile, alla luce della normativa vigente, costituisca un servizio indispensabile del comune da erogarsi non solo e non tanto in emergenza conclamata, quanto soprattutto nel tempo ordinario, sotto forma di articolazione progressiva di una struttura comunale funzionante, di vigilanza e monitoraggio del territorio e dei rischi esistenti, di coordinamento e addestramento del volontariato di realizzazione di opere di prevenzione e di pianificazione territoriale, di formazione e informazione preventiva degli operatori e della cittadinanza.

L'articolo 10 disciplina il potere di ordinanza in occasione degli stati di emergenza, confermando l'impostazione della legge n. 225 del 1992, dimostratasi in gran parte

efficace. Al verificarsi dell'emergenza nazionale, dunque, a seguito della deliberazione di stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, può essere nominato un Commissario delegato che provvede a coordinare le attività di superamento dell'emergenza e di eventuale ricostruzione. Appare importante prevedere da parte delle leggi regionali la possibilità per la giunta regionale di dichiarare lo stato di emergenza per gli eventi di tipo B, in modo da consentire all'interno del territorio interessato l'utilizzo delle procedure straordinarie similmente a quanto avviene ad oggi per gli eventi di tipo C della legge n. 225, secondo una disciplina da prevedersi nelle leggi regionali stesse.

Gli ultimi tre articoli (11, 12 e 13) ineriscono gli aspetti finanziari e la consueta abrogazione delle norme non più compatibili con la novella. In particolare si ricomprende nell'articolo 11 il meccanismo di finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, incardinato nella legge finanziaria dell'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) da parte dello Stato per garantire il finanziamento degli interventi della tipologia B, che le regioni potranno utilmente affrontare con opportuni meccanismi di intervento e maggiore certezza di risorse.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. L'organizzazione nazionale di protezione civile ha per finalità la tutela della interità della vita e la salvaguardia dei beni degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, crisi nazionali e internazionali, eventi bellici e da altri grandi eventi.

2. L'organizzazione nazionale della protezione civile disciplinata dalla presente legge è anche componente fondamentale della difesa civile; essa concorre con le Forze armate e con le Forze dell'ordine, quando necessario, alle attività di protezione, tutela e sorveglianza non armata e di soccorso e assistenza della popolazione.

3. Il Governo può disporre l'impiego di organi della protezione civile in supporto alle Forze ordinarie in Italia o all'estero in occasione di emergenze di difesa civile, nonché in favore di comunità italiane operanti all'estero e in condizioni di emergenza.

4. L'organizzazione nazionale della protezione civile, nella sua articolazione nazionale, regionale o locale, può essere impiegata sia in ambito comunitario che extracomunitario per finalità di protezione e di difesa civile.

## Art. 2.

*(Componenti dell'organizzazione nazionale della protezione civile)*

1. Ogni cittadino italiano partecipa e concorre alle attività di protezione civile. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la partecipazione dei cittadini in

forma singola o associata alle suddette attività è favorita con ogni mezzo.

2. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e secondo le particolari competenze i comuni, le comunità montane, le province, le regioni, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. I soggetti chiamati a provvedere alle attività di protezione civile organizzano le proprie attività sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

4. Alle attività di protezione civile concorrono altresì tutte le organizzazioni e le strutture pubbliche e private in grado di apportare contributi in termini di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

5. In particolare costituiscono strutture operative del servizio di protezione civile tenute a concorso:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia e dell'ordine;
- d) la Guardia di finanza;
- e) il Corpo forestale dello Stato;
- f) la Croce rossa italiana;
- g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- h) le organizzazioni del volontariato di protezione civile;
- i) il Corpo nazionale soccorso alpino (CNSA);
- l) il servizio meteorologico nazionale distribuito.

6. Sono componenti del servizio di protezione civile tenute al concorso:

- a) i servizi tecnici nazionali;
- b) i gruppi nazionali di ricerca scientifica;
- c) gli istituti di ricerca pubblici e privati;
- d) gli enti e le istituzioni di carattere tecnico e scientifico;

e) le istituzioni scolastiche e universitarie pubbliche e private;

f) gli ordini professionali;

g) le associazioni di categoria e sindacali;

h) le organizzazioni del terzo settore e dell'associazionismo.

7. Uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano la partecipazione all'attività di protezione civile delle strutture e delle organizzazioni di cui al presente articolo.

### Art. 3.

#### *(Attività di protezione civile)*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate, nonché quelle dirette a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 1. Esse si dividono in:

a) attività di previsione, consistente nello studio e nella conoscenza dei rischi, del grado di consapevolezza delle popolazioni e delle istituzioni nei confronti degli stessi e della capacità di queste di convivervi quotidianamente ricercandone le cause, nonché lo studio, l'approfondimento e l'aggiornamento delle tecniche umane e strumentali necessarie alle attività di emergenza;

b) attività di prevenzione, consistente nell'evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi ai cui all'articolo 1, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto degli studi e delle indagini sulle cause degli eventi, sulla identificazione dei rischi e sulla individuazione delle zone del territorio e delle fasi temporali soggette ai rischi stessi;

c) attività di soccorso, che consiste nell'attuazione, in occasione o in vista di un'e-

mergenza, degli interventi che sono diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 ogni forma di prima assistenza, e che è caratterizzata da complementarità, sussidiarietà e solidarietà interterritoriali, in modo da garantire mutua assistenza tra enti e la disponibilità immediata di risorse aggiuntive rispetto a quelle possedute;

d) attività di superamento dell'emergenza, che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Le attività di protezione civile si armonizzano, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio e con le strategie e le programmazioni in materia di difesa civile.

#### Art. 4.

*(Compiti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile e del Ministro per il coordinamento della protezione civile)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, indirizza le politiche di difesa e protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia ed esercita il ruolo di coordinamento delle attività di protezione civile. A tal fine:

a) promuove e coordina le attività degli enti locali, delle regioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di tutti gli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi bellici, crisi nazionali e

internazionali, calamità naturali, catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni eccezionali e di grave rischio;

*b)* formula gli indirizzi e i criteri generali, a cui i Ministeri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attengono nello svolgimento delle proprie competenze ai fini della previsione e nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome;

*c)* valuta le richieste regionali in ordine alle dichiarazioni dello stato di emergenza, acquisendo eventuali elementi tecnici integrativi ai fini della valutazione stessa, proponendo al Consiglio dei ministri le eventuali deliberazioni di stato di emergenza;

*d)* esercita funzioni sostitutive nei casi di inadempienza o su richiesta delle regioni e delle province autonome;

*e)* stipula intese con organismi esteri in casi di eventi interessanti le zone di confine o in caso di crisi internazionali;

*f)* promuove e sviluppa accordi con organismi internazionali in materia di prevenzione dei rischi, di organizzazione, di interventi di soccorso e di tutela della pubblica incolumità anche in riferimento ai problemi della difesa civile;

*g)* predispone i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

*h)* promuove, sviluppa e diffonde attività di ricerca e di studio in tutti i settori di interesse di protezione civile.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato paritetico Stato - regioni - enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del comitato.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o un sottosegretario alla Presidenza a sua volta delegato, si avvalgono del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile operano la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile e il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti del Presidente del Consiglio dei ministri con un apposito decreto che tenga conto della rappresentatività delle regioni e degli enti locali.

5. Il Dipartimento della protezione civile di cui il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o un sottosegretario alla Presidenza a sua volta delegato, si avvalgono per le attività previste dalla presente legge, promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali, attività di informazione alle popolazioni interessate per gli scenari nazionali, nonché attività di diffusione di cultura e informazione di protezione civile; provvede all'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi da effettuarsi in concorso con le regioni; provvede altresì all'attività di formazione in materia di protezione civile sempre in raccordo con le regioni.

6. Per ciò che concerne gli interventi dello stato in emergenza, e in particolare per gli scenari di carattere nazionale individuati, il Dipartimento della protezione civile definisce, attraverso appositi accordi con le regioni e gli enti locali, gli interventi e la struttura organizzativa necessari

per fronteggiare gli eventi calamitosi, sulla base di piani di emergenza da coordinare con i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio di funzioni sostitutive in caso di inadempienze o su richiesta degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. A tale scopo, operano presso il Dipartimento uno o più nuclei interforze di valutazione, intervento e gestione dell'emergenza, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con un apposito decreto.

7. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere *a)* e *f)*, n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato, per l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.

8. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile o di un sottosegretario alla Presidenza a sua volta delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile rivolge agli enti locali, alle regioni, alle amministrazioni centrali e periferiche dello stato, agli enti pubblici nazionali e territoriali e a ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1.



## Art. 5.

*(Tipologia degli eventi)*

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

*a)* eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere affrontati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

*b)* eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*c)* calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità, estensione e rilevanza, debbono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari nel rispetto del principio di sussidiarietà.

## Art. 6.

*(Competenze degli uffici territoriali del Governo)*

1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5 e in ogni altro caso a seguito di richiesta di organi di protezione civile, gli uffici territoriali del Governo si attivano per disporre l'utilizzazione dei servizi di emergenza da coordinare a livello provinciale, nonché l'eventuale impiego delle Forze armate, al fine di assicurare l'ordine pubblico, il supporto alle attività di primo soccorso svolte dai sindaci, le attività di informazione e collegamento. Ogni ufficio territoriale del Governo si dota di un proprio piano di attivazione per la protezione civile, da coordinare con quelli degli enti territoriali.

## Art. 7.

*(Competenze delle regioni)*

1. Le regioni, oltre ad esercitare la funzione legislativa concorrente in materia di protezione civile, svolgono le funzioni di indirizzo, organizzazione, attuazione e coordinamento delle attività di protezione civile in ambito regionale conformemente al principio di sussidiarietà.

2. Le regioni, mediante la normativa regionale di cui devono dotarsi e nel rispetto degli indirizzi nazionali, disciplinano le attività di protezione civile proprie e degli altri soggetti pubblici e privati in ambito regionale, con particolare riferimento a:

*a)* la previsione e la realizzazione delle strutture necessarie per garantire l'espletamento dell'attività di protezione civile e l'assicurazione della loro costante operatività;

*b)* la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

*c)* l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*d)* l'elaborazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

*e)* l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

*f)* l'attuazione dello spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo l'uso dei mezzi aerei di competenza statale, previa intesa con ciascuna regione, fornisce il supporto necessario alle regioni limitrofe;

*g)* la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione per gli eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, nonché la dichiarazione dell'esi-

stenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni;

*h)* gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

*i)* il coordinamento delle attività degli enti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività di protezione civile;

*l)* la definizione della mappa regionale dei rischi, attraverso la composizione delle mappe provinciali, se necessario integrandole;

*m)* la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri della dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*;

*n)* la procedura di emanazione da parte del presidente della giunta regionale, anche nella eventuale veste di commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, di ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

*o)* l'esercizio di funzioni sostitutive in caso di inadempienze o su richiesta degli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*p)* la stipula di accordi con le regioni limitrofe per fronteggiare in maniera coordinata situazioni di particolare rilevanza, nonché con regioni estere e governi nazionali per la realizzazione di attività comuni o in collaborazione;

*q)* la predisposizione e l'aggiornamento di elenchi di esperti nelle materie attinenti la protezione civile da utilizzarsi nelle attività regionali ed extraregionali;

*r)* la realizzazione di procedure di certificazione di qualità nel settore della pianificazione di emergenza;

*s)* gli indirizzi e i criteri per la promozione e la costituzione di corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, nonché il possibile sostegno finanziario alle iniziative;

*t)* la garanzia del più ampio coinvolgimento del volontariato nelle attività di protezione civile, anche favorendo la costituzione di gruppi comunali di volontariato;

*u)* la promozione e il sostegno di forme associate di gestione dei servizi di protezione civile nei piccoli comuni;

*v)* la promozione dell'attività di formazione in materia di protezione civile, con particolare riguardo alla formazione degli esperti di cui alla lettera *q)*, da organizzare a cura del competente servizio regionale nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento della protezione civile.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5, il presidente della giunta regionale:

*a)* si avvale dell'opera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, delle Forze armate e della Guardia di finanza, previa intesa con i Ministri competenti, provvedendo al coordinamento dei relativi organi periferici;

*b)* istituisce per il periodo dell'emergenza un comitato tecnico composto da esperti, da scegliersi nell'ambito degli elenchi previsti al comma 2, lettera *q)*, di cui si avvale in relazione alla natura dell'evento stesso e la cui composizione e funzionamento sono disciplinati nella legge regionale.

4. Per specifiche problematiche di protezione civile, di natura tecnico-scientifica, la regione può avvalersi, con apposite convenzioni, della consulenza di strutture scientifiche particolarmente competenti nelle relative materie.

5. Le competenze del presente articolo si intendono attribuite anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 8.

*(Competenze delle province)*

1. Le province provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile in ambito provinciale, conformemente al principio di sussidiarietà, con particolare riferimento a:

a) l'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali per ogni tipo di rischio esistente in provincia e la loro attuazione;

c) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile e dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

d) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della mappa dei rischi, articolata per comune, da trasmettersi alla regione e ai comuni interessati;

e) la partecipazione agli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche al di fuori dell'ambito provinciale;

f) il censimento, l'organizzazione e il sostegno delle associazioni di volontariato di protezione civile a livello provinciale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

g) la presa d'atto e l'analisi dei piani comunali di protezione civile;

h) lo svolgimento di periodiche esercitazioni;

i) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

l) ogni altra attività indicata dalla legge regionale.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, la provincia può avvalersi degli esperti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera q).

Art. 9.

*(Competenze del comune)*

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di protezione civile in ambito comunale e provvedono all'attuazione delle relative attività, conformemente al principio di sussidiarietà, mediante:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle eventuali forme associative e di cooperazione previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e in ambito montano anche tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

d) l'attivazione e la direzione unitaria in ambito comunale dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

f) l'utilizzo, in raccordo con la provincia, del volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

2. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile. È facoltà dei comuni di piccole dimensioni porre in atto idonee

forme di aggregazione con comuni limitrofi per la realizzazione della suddetta struttura, ferma restando in capo ai singoli sindaci la funzione di autorità comunale di protezione civile nel proprio territorio.

3. Quale struttura operativa fondamentale per le attività di protezione civile a livello di comune o di più comuni, il comune costituisce il Corpo volontario dei vigili del fuoco e di protezione civile con il compito di supporto all'azione di intervento e sopralluogo, secondo gli indirizzi regionali. Il Corpo è riconosciuto dalla regione. Il comune può in alternativa, sentita la regione e nel rispetto dei medesimi indirizzi regionali, individuare la stessa funzione in una o più organizzazioni locali coordinate di volontariato di protezione civile.

4. Il comune concorre alla rilevazione e alla raccolta dei dati relativi ai rischi potenziali sul proprio territorio ai fini della predisposizione della mappa dei rischi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera l).

5. Sulla base della mappa dei rischi il comune predispone il piano comunale di protezione civile.

6. Al verificarsi dell'emergenza, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di emergenza e delle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, coordinandosi coi sindaci dei comuni confinanti, con il presidente della provincia ed il prefetto. Le comunicazioni inerenti tali attività vengono con regolarità comunicate all'amministrazione provinciale, alla regione, all'ufficio territoriale del Governo e al Dipartimento della protezione civile.

7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture alle organizzazioni del volontariato di protezione civile, ai sindaci dei comuni vicini, ai presidenti delle giunte provinciale e regionale, al prefetto e al Dipartimento della protezione civile.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il sindaco può avvalersi di un esperto della materia oggetto dell'evento, da scegliersi nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *q*).

#### Art. 10.

##### *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi, con la possibilità di nominare, d'intesa con la regione o le regioni interessate, uno o più commissari delegati; con le medesime modalità si procede alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. La dichiarazione di stato di emergenza e le relative ordinanze possono riguardare anche eventi di difesa civile ed altri grandi eventi.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si provvede, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile che può a sua volta delegare un sottosegretario alla Presidenza, nonché il Presidente della regione interessata ove nominato commissario delegato, possono emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare il Ministro dell'interno, allo scopo nominato commissario delegato, all'emanazione di ordinamenti di emergenza in materia di difesa civile.



4. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e sono motivate.

5. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai soggetti delegati e dal Presidente della regione sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale regionale, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate con le modalità di cui all'articolo ventiquattro del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

#### Art. 11.

##### *(Norme finanziarie)*

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi centri di spesa, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Per gli interventi di emergenza, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile possono provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, me-

dianche ordini di accreditamento da disporre su pertinenti centri di spesa, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

3. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi centri di spesa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti centri di spesa da istituire ai sensi del comma 1.

5. Per gli interventi di emergenza di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5, nonché per le attività regionali di protezione civile e al fine di favorire l'istituzione dei vigili del fuoco volontari in ambito comunale, si utilizzano di norma il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché le quote di ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, oltre alle risorse di carattere regionale.

## Art. 12.

### *(Modifica di norme)*

1. Al fine di garantire le finalità di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

può nominare il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, attività di soccorso e assistenza in caso di emergenze di protezione civile sotto il coordinamento del Presidente del Consiglio o del suo delegato, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico».

3. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono soppresse le parole: «dell'interno».

### Art. 13.

#### (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

c) gli articoli 3, comma 1-bis, 5, 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

